





# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **G.A.P. "Gruppo Amministrazione pubblica" del Comune di Santena. Approvazione Elenco Organismi che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) ed Elenco Organismi compresi nel perimetro/area di consolidamento - anno 2023**

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 80 del 27.07.2023 avente a oggetto: *“G.A.P. "Gruppo Amministrazione pubblica" del Comune di Santena. Approvazione Elenco Organismi che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) ed Elenco Organismi compresi nel perimetro/area di consolidamento - anno 2022”, mediante la quale si è proceduto ad approvare il “Gruppo amministrazione pubblica” del Comune di Santena per l’anno 2022.*

**CONSIDERATO CHE**, nella predetta deliberazione si erano utilizzati, come base di calcolo e confronto, i rendiconti relativi all’anno 2022, si rende ora necessario riapprovare il “Gruppo amministrazione pubblica” del Comune di Santena per l’anno 2023.

**PREMESSO CHE:**

- a. il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno degli aspetti principali affrontato dal recente processo di riforma della Pubblica Amministrazione;
- b. in particolare questo tema è stato toccato dalle seguenti Leggi:
  1. Legge 05.05.2009 n. 42 (legge di attuazione del federalismo fiscale), che ha introdotto l’armonizzazione contabile e il bilancio consolidato per Regioni, Province autonome ed Enti Locali;
  2. Legge 31.12.2009 n. 196 (legge di riforma della contabilità pubblica), che ha introdotto l’armonizzazione contabile e il bilancio consolidato per le Amministrazioni Pubbliche;
  3. entrambe le Leggi di cui sopra hanno disposto l’emanazione di successivi decreti attuativi e di sperimentazione.

**RICHIAMATO** il D.L. 174 del 10.10.2012, il quale ha introdotto, indirettamente, l’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per i Comuni, andando ad integrare il TUEL con l’articolo 147 quater, disponendo che: *“i risultati complessivi della gestione dell’Ente Locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”.*



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**CONSIDERATO**, inoltre, che altri testi avevano posto un richiamo ai temi del consolidamento dei conti e del bilancio consolidato, ancora prima del processo di riforma avviato nel 2009 e, nello specifico:

- a. articolo n. 152, comma 2, e articolo n. 230, comma 6, del D.lgs. 267/2000;
- b. OIC 17 - Principio contabile nazionale emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità;
- c. IAS 27 - Principio contabile internazionale IAS/IFRS per il settore privato;
- d. d. Principio contabile 4 - Principio contabile nazionale per gli Enti Locali emanato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali;
- e. IPSAS 6, IPSAS 7 e IPSAS 8 - Principi contabili internazionali per il settore pubblico.

### **CONSIDERATO CHE:**

- a. la già citata Legge 42/2009 in materia di federalismo fiscale all'art. 2, comma 2, lettera h), delegava il Governo ad attuare l'armonizzazione dei sistemi contabili delle Aziende Pubbliche Territoriali tramite l'emanazione di un successivo decreto legislativo nel quale, tra gli altri aspetti, si interveniva in tema di consolidamento dei conti tramite l'adozione di un bilancio consolidato dell'Azienda Pubblica Territoriale con le proprie aziende partecipate;
- b. l'attuazione del suddetto aspetto è intervenuta con i seguenti due decreti: il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 e il D.lgs. 10.08.2014 n. 126 il quale ha introdotto disposizioni integrative e correttive al precedente decreto 118/2011, dando così piena attuazione alla riforma.

### **CONSIDERATO CHE:**

- a. il tema delle partecipate degli Enti comunali non deve prescindere da una visione di insieme e sistemica;
- b. la scelta del Comune di Santena di partecipare in società ed altri organismi mira alla realizzazione dei servizi ai cittadini e allo sviluppo territoriale in modo ottimale, ma nello stesso tempo deve essere supportata da strumenti adeguati di programmazione e controllo; tra questi il bilancio consolidato, mutuando le esperienze dei gruppi aziendali privati, è uno strumento che fornisce una visione di gruppo importante.

### **TENUTO CONTO CHE:**



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- a. il D.lgs. 118/2011 e il successivo D.lgs. 126/2014 avviano gli Enti Locali verso la redazione del bilancio consolidato del gruppo pubblico locale;
- b. in particolare l'allegato 4/4 recante il "*principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*" impone agli Enti Locali un *iter* da seguire per giungere alla redazione del documento medesimo.

### **CONSIDERATO CHE:**

- a. il Comune di Santena, alla luce della normativa di cui ai paragrafi precedenti, è tenuto pertanto a redigere per l'anno in corso un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune stesso attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- b. il bilancio consolidato riferito all'annualità 2023 dovrà essere:
  - a. composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
  - b. predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dal Comune alla data del 31.12.2023;
  - c. approvato entro il 30 settembre 2024, salvo proroghe di Legge.

**RILEVATO CHE** la scadenza per l'approvazione del perimetro di consolidamento è fissata nella data del 30 aprile di ciascun anno, salvo proroghe di legge, e che i dati su cui effettuare la valutazione sono quelli del rendiconto relativo all'anno finanziario appena conclusosi la cui scadenza per l'approvazione è anch'essa fissata nella data del 30 aprile, in questa sede si rende necessario compilare gli elenchi con gli ultimi dati di bilancio disponibili, salvo poi procedere ad una aggiornamento del GAP in prossimità della redazione del Bilancio consolidato, utilizzando i dati dei rendiconti 2023 ormai deliberati.

**TENUTO CONTO** della deliberazione n. 2/2020/FRG della Corte Dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste che ha stabilito quanto segue: "*Tenuto però conto che nel paragrafo 3.1, secondo capoverso del citato principio contabile, vengono consentiti aggiornamenti ai due elenchi menzionati e che, per le verifiche di rilevanza richieste dallo stesso paragrafo 3.1 è opportuno il Rendiconto dell'anno di riferimento, che l'Ente approva entro il 30 aprile, se ne desume la possibilità di adottare delibere di Giunta di aggiornamento degli elenchi*



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

*GAP e definizione del perimetro di consolidamento anche successive al 30 aprile, nel rispetto, comunque, del termine di approvazione del Bilancio consolidato del 30 settembre di ciascun anno”.*

**CONSIDERATO ALTRESÌ CHE**, ai sensi del già citato allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011:

- a. al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti devono predisporre due distinti elenchi concernenti:

Elenco A	Elenco B
Enti, Aziende e Società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)	Enti, Aziende e Società, componenti del GAP, compresi nel bilancio consolidato (c.d. area di consolidamento o perimetro di consolidamento)

- b. devono essere evidenziati gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- c. il “Gruppo Amministrazione Pubblica” (GAP) deve comprendere gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’Amministrazione Pubblica. Tale definizione fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non sia presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;
- d. ai fini dell’inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società;
- e. i criteri dettati dal D.lgs. 118/2011 per la determinazione del “Gruppo Amministrazione Pubblica” sono i seguenti:
1. organismi strumentali dell’Amministrazione Pubblica capogruppo che costituiscono articolazioni organizzative della capogruppo stessa;
  2. enti strumentali controllati dall’Amministrazione Pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende, nei cui confronti la capogruppo:
    - i. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili;
    - ii. ha il potere assegnato da Legge, Statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- iii. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - iv. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla Legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - v. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'influenza dominante);
3. enti strumentali partecipati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2);
4. società controllate dall'Amministrazione Pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- i. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - ii. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);
5. società partecipate dell'Amministrazione Pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'Ente Locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

### **TENUTO CONTO CHE:**

- a. non tutte le società sono ricomprendibili nel GAP, ma solamente quelle per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- b. rispetto agli anni precedenti occorre inserire nel GAP quelle società partecipate in cui l'Ente locale abbia una percentuale di possesso superiore al 20% (10% se quotate), anche se non a totale partecipazione pubblica, affidatarie di servizi pubblici locali dell'Ente;
- c. a partire dall'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentato un'incidenza inferiore al 3% in riferimento ai parametri del. totale dell'attivo, patrimonio netto e rotale dei ricavi caratteristici;
- d. ai fini della chiarezza e della trasparenza del processo di consolidamento, è indispensabile compiere quindi un'istruttoria completa che permetta di individuare tutte le entità che potenzialmente possano rientrare nella sfera di consolidamento; e. in forza della previsione normativa dell'art. 11 *sexies* del D.L. 135/2018, convertito in Legge 12 dell'11 febbraio 2019, per le Fondazioni ex IPAB (derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207) *“la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico”*.

**VISTI** gli organismi partecipati attualmente dal Comune di Santena, riportati nella seguente “tabella di mappatura”, con le percentuali di partecipazione alla data del 31.12.2023:

1	Consorzio Chierese per i Servizi	9,09%
2	Consorzio Servizi Socio Assistenziali del Chierese	10,43%
3	C.S.I. Piemonte - Consorzio Sistema Informativo	0,11%
4	Fondazione Cavour	4,00%
5	Agenzia della mobilità piemontese	0,0397626%
6	SMAT Società metropolitana acque Torino S.p.A.	0,00019%
7	Casa di riposo Avv. G. Forchino	Composizione del CdA numerico

**CONSIDERATO** corretto ricomprendere nel “*Gruppo amministrazione pubblica*” del Comune di Santena gli organismi sotto elencati, alla luce delle logiche e dei criteri dettati dai 5 punti del D.lgs. 118/2011 e tenuto conto delle esclusioni di cui all'art. 11 *sexies* del D.L. 135/2018, convertito in L. 12 dell'11 febbraio 2019, per cui le ex IPAB non vanno considerate “*partecipate*”:

GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica Città di Santena



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

<b>punto 1</b>	
<b>punto 2</b>	
<b>punto 3</b>	Consorzio Chierese per i Servizi
	Consorzio Servizi Socio Assistenziali del Chierese
	C.S.I. Piemonte - Consorzio Sistema Informativo
	Fondazione Cavour
	Agenzia della mobilità piemontese
	Casa di riposo Avv. G. Forchino
<b>punto 4</b>	
<b>punto 5</b>	SMAT Società metropolitana acque Torino S.p.A.

nonché inserirli nel primo elenco allegandolo sotto la lettera A).

**DATO ATTO CHE** i due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta;

**ACCERTATO CHE:**

- a. il contenuto del secondo elenco non deve coincidere necessariamente con la totalità delle realtà nelle quali il Comune di Santena detiene delle partecipazioni, poiché la finalità della sua predisposizione è solo e direttamente collegata a un obiettivo specifico, cioè la costruzione del bilancio consolidato. Pertanto, alcune realtà che pur ruotano nella sfera di influenza del Comune, saranno considerate solo attraverso l'iscrizione della partecipazione nell'attivo dello stato patrimoniale consolidato, attribuendo uno specifico valore all'investimento effettuato;
- b. in estrema sintesi, nel perimetro di consolidamento non si potrà trovare soggetti non presenti nel GAP. Il passaggio da un elenco all'altro è gestito con il metodo dell'irrelevanza che, per il bilancio consolidato dell'esercizio 2018, è stato novellato dal DM 11 agosto 2017. *In primis*, si effettua l'analisi già svolta negli esercizi precedenti con l'unica accortezza che la percentuale di irrilevanza è passata dal 10% al 3%. Ove esistano società che è possibile ritenere irrilevanti occorrerà sommare le diverse percentuali per parametro ottenendo una percentuale complessiva. Se tale sommatoria sarà maggiore di dieci, occorrerà ricomprendere nel perimetro di consolidamento tante società sino a quando sarà inferiore a dieci;
- c. ogni scelta di inclusione, oppure di esclusione, che verrà compiuta partirà dal presupposto che il bilancio consolidato debba rappresentare in modo veritiero e corretto, oltre che chiaro,



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Santena;
- d. la rappresentazione deve anche essere rilevante, nel senso che a fronte di realtà di modeste dimensioni o marginali, è possibile esercitare un'esclusione, perché i benefici informativi derivanti dal loro inserimento sono ampiamente inferiori ai costi necessari per eseguirlo;
- e. l'elenco degli organismi inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune, oggetto di approvazione con il presente provvedimento, costituisce anche il perimetro di riferimento per l'attività di riconciliazione dei debiti e crediti, disciplinata dall'art. 11 co. 6 lett. j) D.lgs. 118/2011, che il Comune di Torino pone in essere in concomitanza con l'approvazione del Rendiconto. Infatti il citato art. 11 c. 6 così recita *“La relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra...”*;
- f. l'attività di riconciliazione debiti e crediti per l'anno 2023 avrà, analogamente allo scorso anno, come perimetro di riferimento gli organismi compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica dell'anno 2023, il quale, come disciplinato dall'Allegato 4/4, comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica, così come definiti dallo stesso D.lgs. 118/2011. Tale scelta è coerente, da un lato, con l'indirizzo interpretativo della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Adunanza del 19 gennaio 2016, n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, che sancisce come gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto *“Gruppo Amministrazione Pubblica”* e, dall'altro lato, con il carattere di attività propedeutica e necessaria ai fini della redazione del bilancio consolidato che riveste l'attività di verifica dei crediti e dei debiti reciproci fra il Comune e i propri enti/società controllate e partecipate.

### TENUTO CONTO:

- a. che con riferimento all'elenco n. 2, l'area di consolidamento, il paragrafo 3.1 dell'Allegato 4/4 stabilisce che gli enti e le società del Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi:
1. *“irrelevanza”* quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (Comune di Santena):

- i. totale dell'attivo;
  - ii. patrimonio netto;
  - iii. totale dei ricavi caratteristici;
2. impossibilità a reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;
- i. in ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
  - ii. a decorrere dall'esercizio 2017 sono, in ogni caso, considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
  - iii. entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato. Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2.

**CONSIDERATO CHE**, alla luce di quanto sopra esposto alla lettera a), potrebbero considerarsi preliminarmente irrilevanti i seguenti organismi sulla base delle percentuali di partecipazione detenute dal Comune:

1	C.S.I. Piemonte - Consorzio Sistema Informativo	0,11%
2	Agenzia della mobilità piemontese	0,0397626%
3	SMAT Società metropolitana acque Torino S.p.A.	0,00019%

ma, in considerazione della nuova normativa, avendo affidamenti diretti da parte degli Enti, rientrano comunque nel consolidamento a prescindere dalla percentuale di irrilevanza.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**TENUTO CONTO CHE**, alla luce di quanto sopra, per quanto riguarda la SMAT S.p.A., considerato ciò che prevede il punto 3.1 dell'allegato n. 4/4 del D.lgs. 118/2011: *“A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.”*, e considerato che la SMAT S.p.A. è affidatario diretto del servizio idrico nel Comune di Santena, la stessa rientra nel perimetro di consolidamento a prescindere da ogni criterio numerico, come anche specificato dalla Corte dei Conti del Piemonte, delibera n. 19/2018 del 02/02/2018, secondo la quale: *“Ne deriva, pertanto, che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento. Peraltro ciò vale anche nel caso in cui l'affidamento diretto non sia stato effettuato dall'ente locale direttamente, ma da un ente strumentale dallo stesso partecipato (quale poteva configurarsi, ad esempio, un'autorità di ambito territoriale ottimale ai fini dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato), in quanto gli enti strumentali partecipati dagli enti locali rientrano, in base alle norme di cui al paragrafo 2 dell'allegato 4/4, così come modificate dal D.M. 11.8.2017, nel gruppo amministrazione pubblica”*, risulta rilevante, e quindi inclusa nel perimetro di consolidamento.

**DATO ATTO CHE** non si procederà all'analisi dei dati relativi alla Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” per le motivazioni su esposte, trattandosi di ex IPAB.

**RITENUTO** necessario, con riferimento ai restanti organismi partecipati dall'Amministrazione comunale, esaminare una ad una le realtà, andando a considerare *“irrilevanti”* quegli organismi i cui bilanci presentano, per ciascuno dei tre parametri previsti dalla normativa, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (Comune di Santena), con riferimento ai rendiconti 2023 tutti già oggetto di approvazione:

Comune di Santena	Totale attivo	Patrimonio netto	Totale ricavi caratteristici (totale ricavi delle vendite e
-------------------	---------------	------------------	--



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

			delle prestazioni – voce A) del Conto Economico 2023)
	41.077.301,09	32.398.957,86	8.971.181,49
	3%	3%	3%
	<b>1.232.319,03</b>	<b>971.968,74</b>	<b>269.135,44</b>
CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI (CCS)	<b>10.918.797,00</b>	<b>2.683.252,00</b>	<b>18.033.594,00</b>
	<b>RILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>
CONSORZIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE (CSSAC)	<b>6.540.582,61</b>	<b>100.484,92</b>	<b>11.061.711,30</b>
	<b>RILEVANTE</b>	<b>IRRILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>
C.S.I. PIEMONTE - CONSORZIO SISTEMA INFORMATIVO	<b>103.689.851,00</b>	<b>46.545.741,00</b>	<b>152.595.649,00</b>
	<b>RILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>
FONDAZIONE CAVOUR	<b>800.822,00</b>	<b>557.328,00</b>	<b>477.061,00</b>
	<b>IRRILEVANTE</b>	<b>IRRILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>
AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE	<b>441.637.124,19</b>	<b>- 8.900.266,08</b>	<b>640.682.658,81</b>
	<b>RILEVANTE</b>	<b>IRRILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>
SMAT SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	<b>1.446.155.807,00</b>	<b>762.792.675,00</b>	<b>505.679.092,00</b>
	<b>RILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>

**CONSIDERATO** quindi opportuno giungere a ricomprendere, motivatamente, nell'Area di consolidamento dell'Amministrazione comunale le seguenti entità:

Organismo	% partecipazione	Rientra nell'area di consolidamento	Non rientra nell'area di consolidamento
Consorzio Chierese per i Servizi (CCS)	9,09%	Rispetta il requisito della rilevanza	
Consorzio Servizi Socio Assistenziali del Chierese (CSSAC)	10,43%	Rispetta il requisito della rilevanza	
C.S.I. Piemonte - Consorzio Sistema Informativo	0,11%	Rispetta il requisito della rilevanza	
Fondazione Cavour	4,00%	Rispetta il requisito della rilevanza	
Agenzia della mobilità piemontese	0,0397626%	Rispetta il requisito della rilevanza	
SMAT Società metropolitana acque Torino S.p.A.	0,00019%	Rispetta il requisito della rilevanza	
Casa di riposo Avv. G. Forchino	Composizione del CdA numerico		Esclusa ex art. 11 sexies D.L. 135/2018, conv. in L.12/2019



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**RITENUTO** quindi di poter approvare i due distinti elenchi richiesti dall'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, sulla base delle attente valutazioni effettuate ed indicate nei precedenti paragrafi, ossia:

<b>Elenco A</b>	<b>Elenco B</b>
<b>Enti, Aziende e Società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)</b>	<b>Enti, Aziende e Società, componenti del GAP, compresi nel bilancio consolidato (c.d. area di consolidamento o perimetro di consolidamento)</b>
Consorzio Chierese per i Servizi (CCS)	Consorzio Chierese per i Servizi (CCS)
Consorzio Servizi Socio Assistenziali del Chierese (CSSAC)	Consorzio Servizi Socio Assistenziali del Chierese (CSSAC)
C.S.I. Piemonte - Consorzio Sistema Informativo	C.S.I. Piemonte - Consorzio Sistema Informativo
Fondazione Cavour	Fondazione Cavour
Agenzia della mobilità piemontese	Agenzia della mobilità piemontese
SMAT Società metropolitana acque Torino S.p.A.	SMAT Società metropolitana acque Torino S.p.A.
Casa di riposo Avv. G. Forchino	

### **RAVVISATO CHE:**

- i due elenchi dovranno essere inseriti nella Nota Integrativa al bilancio consolidato;
- i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento.

### **CONSIDERATO CHE:**

- il Comune, nella sua veste di Amministrazione pubblica capogruppo, dovrà comunicare agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'area di consolidamento il fatto che essi saranno compresi nel bilancio consolidato comunale relativo all'esercizio 2023;
- l'Amministrazione comunale dovrà altresì impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato e dovrà avviare un percorso che consenta, in tempi brevi, l'allineamento di tutte le contabilità del Gruppo.

**DATO ATTO CHE** sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. da parte del Responsabile Finanziario Area 1 in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, dando atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

**RICHIAMATA** l'ampia normativa succitata, nonché il vigente Statuto Comunale.

### **DELIBERA**



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parte integrante e sostanziali del presente atto.
2. **DI AGGIORNARE** i componenti del “Gruppo amministrazione pubblica” del Comune di Santena, approvando i due elenchi qui di seguito riportati:

Elenco A	Elenco B
<b>Enti, Aziende e Società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)</b>	<b>Enti, Aziende e Società, componenti del GAP, compresi nel bilancio consolidato (c.d. area di consolidamento o perimetro di consolidamento)</b>
Consorzio Chierese per i Servizi (CCS)	Consorzio Chierese per i Servizi (CCS)
Consorzio Servizi Socio Assistenziali del Chierese (CSSAC)	Consorzio Servizi Socio Assistenziali del Chierese (CSSAC)
C.S.I. Piemonte - Consorzio Sistema Informativo	C.S.I. Piemonte - Consorzio Sistema Informativo
Fondazione Cavour	Fondazione Cavour
Agenzia della mobilità piemontese	Agenzia della mobilità piemontese
SMAT Società metropolitana acque Torino S.p.A.	SMAT Società metropolitana acque Torino S.p.A.
Casa di riposo Avv. G. Forchino	

3. **DI COMUNICARE** agli Enti, Aziende e alle Società comprese nell’elenco di cui al punto 2 che saranno comprese nel bilancio consolidato, di trasmettere loro l’elenco degli Enti compresi nel consolidamento e di impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

4. **DI DARE ATTO CHE**, a norma del capo II della L. n. 241/1990, il Responsabile del presente procedimento viene individuato nella Responsabile del Servizio finanziario, rag. Catia Campaci.

5. **DI DEMANDARE** al Responsabile Finanziario:

- a. l’adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione al presente atto, nonché l’invio di una copia del presente atto a tutti gli organismi partecipati rientranti nell’area di consolidamento dal Comune di Santena, compresa una bozza del conto economico e stato patrimoniale utilizzando i modelli approvati dalla Legge;
- b. ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Comune di Santena, anche con riferimento alle istruzioni necessarie per avviare il percorso di consolidamento.

6. **DI TRASMETTERE** altresì copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti del Comune di Santena.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL VICE SINDACO**  
**Firmato digitalmente**  
F.to: ROMANO Paolo

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Firmato digitalmente**  
F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.